

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **502/1987** (ECLI:IT:COST:1987:502)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **25/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3802 3803**

Atti decisi:

N. 502

ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di ulivo"), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Pretore di Orvieto iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad oggetto l'irrogazione della

sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di olivo"), il Pretore di Orvieto con ordinanza del 13 febbraio 1984 (reg.ord. n. 521 del 1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 nella parte in cui, prevedendo per l'illegittimo abbattimento degli alberi di olivo una pena pecuniaria di entità fissa (pari al decuplo del valore delle piante abbattute), si porrebbe in contrasto con l'art. 27 Cost. che impone di tener presente la personalità dell'incolpato nella determinazione della sanzione, nonché con l'art. 3 Cost. per l'irrazionalità della disciplina così dettata;

che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento ad una fattispecie particolare, che il principio della personalità della pena opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura (sent. n. 29 del 1961);

che peraltro anche in relazione alle sanzioni penali, è stato da questa Corte ritenuto che una previsione edittale rigida non è di per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla potestà punitiva (sent. n. 67 del 1963, n. 167 del 1971);

che, per tali ragioni, la questione sollevata in riferimento all'art. 27 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione si deve pervenire per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata, non solo non si pone in contrasto con il principio della personalità della pena, ma stabilisce anche un trattamento che - proporzionato all'entità oggettiva della violazione - appare del tutto congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di olivo"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 (reg. ord. n. 521 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.